

REGOLAMENTO ATTIVITÀ' FUORI AULA

Approvato nella seduta del Collegio Docenti del 20 dicembre 2022
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2022

Art. 1 – PREMESSA

I viaggi d'istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative tra le quali si annoverano:

viaggi di istruzione, stage di lingua all'estero, progetti di scambio culturale, stage di tirocinio del progetto "PCTO", la visione di film e spettacoli teatrali, le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate, le attività sportive (tornei provinciali, regionali e nazionali), la partecipazione a mostre, conferenze, convegni, concorsi di varie discipline (Olimpiadi della Cultura, di Matematica, Fisica, Informatica, Scienze ecc.), attività di orientamento (Campus Orienta, attività laboratoriali con l'Università e il Politecnico di Bari o di altre città, ecc.), sono da considerarsi di supporto al Piano dell'Offerta Formativa in quanto attività rilevanti nella formazione degli allievi e pertanto sono parte integrante della progettazione del POF stesso.

Le visite guidate e/o uscite didattiche e i viaggi d'istruzione si confermano da sempre come importanti momenti, molto attesi e apprezzati dalle studentesse e dagli studenti (considerati i giorni più belli dell'anno scolastico) dall'alto valore educativo, formativo e didattico.

Le attività fuori aula sono riconosciute come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti; inoltre presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento, una precisa pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico, pur avendo la facoltà di accogliere ulteriori attività formative di chiara valenza didattica, pervenute nel corso dell'anno scolastico.

Anche per la realizzazione di queste attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un iter di programmazione, monitoraggio e valutazione che coinvolge i diversi soggetti operanti nella scuola in funzione delle diverse fasi: progettuale, organizzativa, amministrativo-contabile e di monitoraggio. Ogni attività fuori aula deve essere approvata dal CdC., che ne valuta la coerenza con le linee programmatiche e deve essere in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'istituto.

Determinanti nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. Di qui la proposta di uno specifico regolamento che contenga istruzioni puntuali.

Art. 2 - PREPARAZIONE PREVENTIVA DEGLI ALUNNI

Allo scopo di raggiungere nel modo migliore gli obiettivi prefissati è necessario che l'attività sia inserita in un percorso quanto più possibile interdisciplinare, adottato dal C.d.C., che da un lato possa fornire preventivamente agli alunni partecipanti tutti gli elementi conoscitivi didatticamente idonei a permettere una adeguata preparazione sulle iniziative promosse, dall'altro offra agli stessi studenti la possibilità di essere protagonisti attivi e non passivi delle stesse. Per quanto riguarda gli scambi europei è necessario che l'attività preparatoria sia avviata sin dall'inizio dell'anno scolastico o al più al momento dell'approvazione del progetto.

Art. 3 - TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ' FUORI AULA

Viaggi di istruzione: prevedono almeno un pernottamento in località italiane ed estere di interesse storico, artistico, letterario, scientifico, ecc.; si prefiggono il miglioramento della conoscenza dei

luoghi visitati, nei molteplici aspetti: naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali. Sono compresi i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche.

Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata e non comportano alcun pernottamento fuori sede. Sono finalizzate alla conoscenza di località di interesse storico - artistico/letterario/scientifico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali, ecc.

Stage linguistici: sono indirizzati all'acquisizione e al potenziamento della lingua straniera, della conoscenza del territorio e alla consapevolezza della cittadinanza europea.

Scambio culturale: è un servizio che la scuola offre agli studenti interessati ad un'esperienza culturale e formativa all'estero sia come singolo soggetto sia come gruppo classe o interclasse. Finalità è l'arricchimento personale, di apertura verso realtà e contesti diversi, di apprendimento linguistico e comunicativo e consapevolezza della cittadinanza europea.

Stage: soggiorno in località italiane o estere per la realizzazione di specifiche attività di progetto. Gli Stage sono mirati al consolidamento dei rapporti tra scuola, mondo del lavoro e della ricerca, nonché all'orientamento degli alunni rispetto sia alle proprie propensioni sia alle opportunità lavorative del territorio. Gli ambiti di realizzazione saranno correlati con l'indirizzo frequentato e/o con le motivazioni dei discenti.

PCTO (ex Alternanza Scuola – Lavoro): è un'esperienza finalizzata ad arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico e formativo con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti, infine correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Per l'attuazione e l'organizzazione si fa riferimento a progetti ad hoc nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI

In merito ai viaggi di istruzione e alle visite guidate e/o uscite didattiche la materia è notoriamente complessa e articolata. Si dispone di un ampio ventaglio di norme tra loro molto distanti e differenti, con stringenti obblighi e vincoli. Inoltre l'avvicinarsi di creazioni di fattispecie sulla scorta delle diverse esperienze rende la materia mutevole e in continuo aggiornamento. Di seguito si elencano le principali disposizioni in argomento:

Normativa generale

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, nello specifico l'art. 7 comma 2 riguarda le competenze del Collegio Docenti, mentre l'art. 10 comma 3 lett. e) relativamente alle competenze del Consiglio di istituto;

Normativa di settore

Organizzazione del viaggio prot.1108/36, “*Mobilità studentesca internazionale*” per i soggiorni studio individuali all'estero;

Normativa relativa ai doveri di vigilanza sui minori

art. 2043 “*Risarcimento per fatto illecito*” del Codice Civile;

Normativa relativa all'attività negoziale

Art. 5 – PROCEDURA

1. In merito ai criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita precedentemente descritte, le competenze sono degli Organi Collegali, nella fattispecie del **Collegio dei Docenti** per quel che riguarda la programmazione educativa e del **Consiglio di Istituto** relativamente all'organizzazione e programmazione della vita scolastica, come previsto negli artt. 7 e 10 del Testo Unico sulla scuola e come riporta la nota MIUR prot. n. 2209 dell'11 aprile 2012, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto, a firma del Direttore Generale dott.ssa *Carmela Palumbo*: «*si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), [...]*»

Il referente **viaggi di istruzione**, raccolte le proposte dei Dipartimenti, realizza una razionalizzazione delle mete. L'offerta potrà essere rivolta, oltre che a classi parallele, anche a classi di continuità verticale in ragione delle competenze raggiunte dalla classe. Si precisa che l'offerta di stage linguistico per ogni anno del curriculum è in funzione del conseguimento del *Dominio EOI 4*, presente nel quadro di riferimento europeo, quale requisito per ottenere un attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze europee/internazionali.

La proposta sintetica delle attività fuori aula è sottoposta all'attenzione dei Consigli di Classe, previa approvazione del CdD.

I **Consigli di Classe**, considerata la programmazione curricolare e sentite le componenti dei genitori e degli alunni, individuano una sola tipologia tra le opzioni: viaggi d'istruzione, stage linguistico, stage di progetto; è lo stesso C.d.C., che individuerà la relativa meta. Tutte le attività fuori aula sono avviate alla fase esecutiva solo se tra i docenti sono stati individuati un accompagnatore e un suo sostituto, all'interno del CdC medesimo. Sarà cura del CdC specificare le motivazioni didattiche a supporto della scelta individuata.

2. I viaggi d'istruzione, gli stage linguistici, gli stage di progetto e le visite guidate sono autorizzati solo se ad essi partecipa almeno il 50% della classe, con una tolleranza al di sotto della metà per particolari situazioni, oggetto di attenta valutazione e autorizzazione da parte del relativo CdC. Gli studenti che non partecipano all'attività, nel periodo di svolgimento della stessa, devono essere impegnati a scuola per l'orario regolare, secondo un piano concertato dal consiglio di classe. Per ogni studente con disabilità deve essere accertata la disponibilità di un accompagnatore e, in caso di necessità e per limitazioni dell'autonomia personale, di un assistente alla persona. (si veda art. 7).

3. Si deroga al vincolo della metà degli alunni per classe solo se le attività suddette sono realizzate in orario pomeridiano (partecipazione a spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche) o durante la sospensione dell'attività didattica (stage linguistici/stage di progetto).

4. Per lo svolgimento del viaggio viene nominato un docente capogruppo.

Art. 5 - DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

Fatta eccezione per i casi in cui il viaggio rientra in un Progetto specifico approvato dal Collegio dei docenti (es. Erasmus+), possono essere programmate uscite, viaggi, stage secondo il seguente schema:

- **Classi prime e seconde:** non più di tre visite guidate per anno scolastico e un viaggio d'istruzione di massimo due pernottamenti.
- **Classi terze, quarte e quinte:** non più di tre visite guidate per anno scolastico e un viaggio d'istruzione di massimo 5 pernottamenti; in alternativa uno stage di 6 pernottamenti, da effettuarsi una sola volta nell'arco del triennio (fatta eccezione per le classi del Liceo linguistico e del Liceo delle Scienze umane con opzione economico sociale.)

Il limite delle tre visite guidate non si applica alle classi 4^A e 5^A dell'indirizzo grafico, in presenza di manifestazioni di particolare interesse per l'indirizzo per le quali il consiglio di classe ritenga valida l'adesione.

E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione, ad eccezione di manifestazioni/eventi nazionali (olimpiadi, rassegne di teatro della scuola, attività sportive, ecc.) o per altre cause non prevedibili.

Art. 6 – PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE PREPOSTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FUORI AULA

Il personale preposto all'organizzazione:

- esegue una ricognizione per individuare mete parallele e predispone uno schema sintetico definitivo da consegnare in Segreteria per la richiesta di presentazione di offerte;
- contatta i rappresentanti di classe ed i docenti coordinatori, per definire date, orari di partenza e di rientro, numero degli alunni e quote individuali;
- ritira le autorizzazioni dei genitori, precedentemente raccolte dal Coordinatore di classe, contenenti l'impegno vincolante e la firma di presa visione per i maggiorenni.

A cura della Segreteria viene consegnato il plico, con tutta la documentazione di viaggio, ad ogni docente accompagnatore a seguito dell'affidamento degli incarichi e dell'espletamento degli atti amministrativi previsti.

Art. 7 – DOCENTI ACCOMPAGNATORI

La Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, al punto 8.2, esplicita chiaramente i criteri: *«Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che [...] il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.»*

Proseguendo, riguardo il punto 3) la citata Circolare puntualizza che: *«È opportuno che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni*

partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.» punto 8.4 «Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.»

I docenti accompagnatori sono designati dal Dirigente Scolastico, valutate le disponibilità dichiarate, le eventuali indicazioni dei Consigli di Classe e il numero degli studenti partecipanti. Al fine di garantire la realizzazione del viaggio, è richiesta la disponibilità a più docenti, in qualità di sostituti, rispetto al numero utile previsto per legge per fare fronte a possibili situazioni di necessità. Per ogni viaggio il Dirigente Scolastico designa un docente responsabile fra i docenti accompagnatori, con il compito di coordinamento, responsabile dell'andamento complessivo del viaggio stesso.

I docenti designati all'accompagnamento s'impegnano a partecipare al viaggio d'istruzione e si fanno carico dell'obbligo alla vigilanza (Artt. 2043 e 2048 C.C.), fatti salvi i diritti del docente stesso.

Sulla base delle disponibilità dichiarate, è assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori. Nel caso in cui non tutti i docenti di classe si rendano disponibili, gli alunni possono essere accompagnati da altri insegnanti dell'Istituto, ma per ciascuna classe almeno uno degli accompagnatori deve essere un docente della classe.

Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno. Qualora l'insegnante dell'allievo portatore di handicap non si renda disponibile, all'alunno non è preclusa la possibilità di partecipazione e si affida la sorveglianza ad un altro insegnante della classe o, in subordine, dell'Istituto con o senza titolo, o, in subordine, ad un familiare dell'alunno, se ne fa richiesta (C.C.M.M. n. 291/92, n. 623/96, n. 645 del 11/04/2002). È possibile la partecipazione al viaggio di parenti fino al secondo grado disponibili ad essere di supporto agli accompagnatori o accompagnatori di figli diversamente abili. Nella fattispecie tali accompagnatori versano la normale quota di partecipazione e provvedono personalmente alla propria copertura assicurativa, già accesa dall'Istituto per gli studenti e per i docenti.

In particolare, si dovrà prevedere:

- eventuale partecipazione delle famiglie e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora del tutore in presenza di alunni/e con certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. In quest'ultimo caso si dovrà prevedere anche la partecipazione di un qualificato accompagnatore (docente di sostegno specializzato assegnato all'alunno e/o comunque, in caso di indisponibilità del medesimo, di un altro insegnante della classe o di un altro docente di sostegno all'interno dell'organico dell'autonomia) e ove previsto anche di un assistente "igienico – sanitario" e/o alla comunicazione: «Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore [...], nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione» (Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291);

I docenti accompagnatori dovranno vigilare affinché durante il viaggio non abbiano a verificarsi comportamenti dannosi di alcun genere e dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti per attuare ogni forma di prevenzione senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo educativo.

In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere di danni causati dagli studenti alla persona propria o a terzi e/o a cose proprie o di terzi, per condotta intenzionalmente inosservante delle regole stabilite, qualora il docente accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché distante dal luogo dell'evento o perché nella condizione di non

poter evitare l'evento stesso (art. 2047 C.C. e art. 61 L. 312/80 limitata responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave).

In determinate situazioni possono essere aggregati come accompagnatori personale ATA per particolari compiti connessi con le loro funzioni e/o per specifiche esigenze logistico-organizzative.

Nel caso di improvviso impedimento di un accompagnatore, il dirigente provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto nell'organizzazione del viaggio e indicato nel documento citato nell'articolo precedente ovvero, in subordine, con altro insegnante della classe o dell'istituto.

Art. 8 – DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI

È fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Regolamento d'Istituto (Allegato A) e nell'Assunzione di Responsabilità (Allegato B) o, come pure a quelle stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa. Le regole sono formulate al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa, rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza e sono comunicate alla famiglia nei giorni precedenti all'iniziativa stessa.

I docenti accompagnatori dovranno vigilare affinché durante il viaggio non abbiano a verificarsi comportamenti dannosi di alcun genere e dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti per attuare ogni forma di prevenzione senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo educativo.

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, *coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. È severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso.*

In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, gli studenti sono tenuti:

- al rispetto dell'ora prestabilita dal docente accompagnatore per il rientro nelle rispettive camere
- al divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente
- ad evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno.

Le infrazioni disciplinari saranno punite ai sensi delle vigenti norme. I danni causati a cose saranno rifusi dal responsabile o, se questi non sarà stato individuato, dall'intero gruppo di studenti.

Gli studenti che non partecipano al viaggio di classe, sono tenuti a frequentare le lezioni e possono essere aggregati per classi parallele.

Per i viaggi all'estero tutti i partecipanti devono essere in possesso di documento valido per l'espatrio.

Lo studente cui sia stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni o l'avvertimento scritto per gravi mancanze disciplinari, tali da far supporre un comportamento scorretto durante il viaggio, possono essere esclusi dalla partecipazione al viaggio, su proposta del Consiglio di classe.

È d'obbligo che:

- sui mezzi di trasporto, occorre evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- in albergo e nelle strutture di accoglienza bisogna muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
- non bisogna allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
- durante le visite alle città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente vanno dichiarate da parte della famiglia

Si precisa che:

- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto, qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa;
- nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Sanzioni

Poiché i viaggi d'istruzione sono attività didattica a pieno titolo, nei confronti degli studenti o dei gruppi classe dal comportamento scorretto, sono applicate le sanzioni disciplinari, come per norma e da Regolamento, dagli Organi Competenti. Inoltre il Consiglio d'Istituto può disporre, a carico di singoli studenti o dell'intero gruppo classe, l'esclusione da successivi viaggi d'istruzione da svolgersi nello stesso anno scolastico e/o in quello a seguire.

Art. 13 - QUOTE E TETTO DI SPESA

Visto che i viaggi di istruzione sono a tutti gli effetti attività didattiche alle quali è auspicabile partecipino il maggior numero degli alunni, il Consiglio d'Istituto tiene annualmente sotto controllo il tetto di spesa per le quote individuali.

Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non devono essere tali da creare discriminazioni di carattere economico.

I costi del viaggio d'istruzione sono a totale carico degli studenti.

Per prendere parte al viaggio, contestualmente alla presentazione dell'autorizzazione di partecipazione, deve essere versato, da ogni partecipante, in caso di viaggi con pernottamento, un acconto pari a € 50 per i viaggi di durata fino a due giorni, e € 150 per i viaggi di durata superiore. Il saldo è versato interamente prima della partenza, secondo la stessa modalità. L'importo dell'acconto potrà essere tuttavia rideterminato, sulla base della quota totale.

Lo studente che aderisce alla partecipazione al viaggio d'istruzione e non vi partecipi **per motivi di salute documentati** (o altri gravi motivi familiari documentati) per ottenere il rimborso di parte della quota eventualmente già versata, non appena a conoscenza della causa di impedimento, deve segnalare alla Dirigenza, in forma scritta, l'impossibilità a partecipare. Entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione del viaggio, può presentare istanza motivata di rimborso corredata dalla documentazione giustificativa della mancata partecipazione. Va tuttavia evidenziato che la quota di

partecipazione viene restituita solo se la disdetta non comporti un aggravio di spesa per i restanti partecipanti.

Lo studente che aderisce all'iniziativa e ne dà disdetta, senza giustificato motivo, è tenuto a versare l'intera quota.

Art. 14 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente, ovvero in particolare alla C.M.291/92, C.M.623/96, Nota Ministeriale 1350/2009 (Tutela studenti e prevenzioni infortuni), Nota Ministeriale 3630/2010 (Viaggi di istruzione all'estero), Dlgs 163/206(appalti) e D. lgs 297/94 art. 10 comma 2.

